

COMUNE DI ARZERGRANDE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE REFERENDUM CONSULTIVI

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/12/1995 con atto n. 83.;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 22/12/1995 al 06/01/1996..
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune (Co.re.co.) nella seduta del 22/12/1995 n. 9547;
- 4) E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale dal 17/01/1996 al 01/02/1996 per 15 gg. consecutivi
- 5) E' entrato in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato regionale di Controllo, in esecuzione all'art. 46 della legge 08/06/1990 nr. 142.

Il Segretario Comunale

data

CAPO 1°
REFERENDUM CONSULTIVO
NORME GENERALI

Art. 1
Finalità

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale (art. 53) e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

4. L'oggetto della consultazione, referendaria, deve essere chiaro e univoco. Quando sia previsto o proposto l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:

- a) le utilità sociali che con le stesse si intende conseguire;
- b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione relativi all'oggetto referendario.

Art. 2
Referendum ammessi - data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo n. 3 referendum consultivi, secondo quanto stabilito dallo statuto.

2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica nei mesi da Aprile a Giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita il Collegio per l'ammissione dei referendum almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.

5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 3

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

- a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
- b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 4

Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi di intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, sentito il Collegio per l'ammissione dei referendum, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario Comunale e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il ragioniere capo correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della legge 8/6/1990 n. 142.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 5 **Iniziativa dei cittadini**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno 30 (trenta) degli elettori iscritti nelle liste elettorali generali, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito o dei quesiti, che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco convoca entro 15 gg. il Collegio per il referendum (previsto dal 3° comma dell'art. 53 dello Statuto) il quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento.

Il Collegio per il referendum ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro 15 giorni, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze del Collegio per il referendum sono coordinate dal Giudice Amministrativo che fissa il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni.

Le riunioni sono segrete.

5. Le decisioni del Collegio per l'ammissione dei referendum sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio Comunale convocato entro 20 giorni dalla data del ricorso, decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato promotori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a quello previsto dallo Statuto.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Arzergrande - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa, e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio, entro cinque giorni lavorativi.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del comitato, autorizza i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro sessantacinque giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare il Collegio per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

12. Il Collegio per il referendum verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo.

Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, il Collegio dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco, entro 5 giorni.

13. Il Sindaco dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio Comunale presentando la documentazione ricevuta dal Collegio, la proposta per l'approvazione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo. Il Consiglio comunale viene convocato entro 20 giorni.

14. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

CAPO II° LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 6 Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari alla metà più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20/03/1967, n. 223 e successive modificazioni.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio Comunale preposto alle consultazioni elettorali.

6. Il Collegio di cui al terzo comma dell'art. 5 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 7 **Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, esecutive entro il 31 gennaio di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno sessanta giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai capigruppo consiliari, ai Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, al Collegio per i referendum, all'Ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti difetti, distrutti o non leggibili, entro il decimo giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 8

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso almeno trenta giorni prima della data fissata per le consultazioni, il Collegio per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, sempre almeno trenta giorni prima della data fissata per le consultazioni, il Sindaco, sentita la Commissione dei capigruppo, ed il Collegio per i referendum propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, al Collegio per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 9

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. La segreteria comunale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 10

I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 11

L'Ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8/3/1989, n. 95, modificata dalla legge 21/03/1990, n. 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla Legge 21/03/1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della citata Legge 21/03/1990, n. 53.

4. Ai componenti dell'Ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dal D.P.R. 27/05/1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

Art. 12

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30/03/1957, n. 761.

2. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 16,00 del giorno antecedente alla votazione, gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

L'ufficio di sezione si ricostituisce alle ore 7,00 del giorno fissato per la votazione.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può inoltre assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione e devono essere presentate ai Presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A) al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 07,00.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no) nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 22,00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

9. Ultimate le operazioni di scrutinio i Presidenti di tutti i seggi si riuniscono presso il seggio **n. 1** e, assistiti dal Segretario del seggio n. 1 che redige il verbale di seduta, riscontrano i risultati delle votazioni di tutti i seggi determinando il numero totale degli elettori che hanno votato ed il totale dei voti contrari o a favore dei quesiti proposti e proclamando provvisoriamente l'esito della votazione.

Art. 13
Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dal Segretario Comunale con funzioni di Presidente e dai Presidenti di seggio. Le funzioni di Segretario verranno svolte dal Responsabile dell'Ufficio elettorale Comunale.

2. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15,00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 6.
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati dei referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale al Collegio per l'ammissione dei referendum, il quale, in pubblica adunanza da tenersi entro sette giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti

6. Il Sindaco provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e del Collegio per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione.

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
- b) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali del Collegio per i referendum;

7. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Ufficio centrale e del Collegio per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 30% di quello previsto dalle leggi in vigore al momento della consultazione referendaria.

Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza del Collegio per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

CAPO IV LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 14 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e manodopera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della Legge 4/4/1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 4, secondo comma e 5, quattordicesimo comma, una superficie di cm. 70 x 100;
- b) a ciascun comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm. 70 x 100;
- c) ai fiancheggiatori n. 8 spazi della superficie di cm. 70 x 100, di cui quattro per il "sì" e quattro per il "no".

5. Lo spazio per la propaganda è limitata alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

Art. 15

Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 04/04/1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24/04/1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie, si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della Legge 4/4/1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24/04/1975, n. 130.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 17

Scheda per il referendum

1. La scheda è riprodotta in formato cm 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 12 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

ART. 18
NORMA TRANSITORIA

Esclusivamente per l'anno di entrata in vigore del presente regolamento il termine di cui al primo comma dell'art. 7 viene fissato nel 30 giugno, e si rende possibile effettuare una sessione referendaria straordinaria nei mesi da ottobre a novembre.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi da parte del Comitato regionale di controllo, in esecuzione all'art. 46 della legge 8/6/1990 n. 142.

c:\seg95\referen.wps

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

|_SI_|

|_NO_|

PARTE ESTERNA

Comune di _____

Sigla Ufficio Sezione